



# Istruzioni agli enti di certificazione per la trasformazione per conto terzi

del 12 giugno 2006

## concernenti l'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica)<sup>1</sup>

del 22 settembre 1997 (stato 13 dicembre 2005)

Segnatamente:

- **art. 2 cpv. 5 (specificazione all'art. 4 lett. c)**
- **art. 26, incl. allegato 1**
- **art. 28 cpv. 2**
- **art. 30**

### Considerazioni

Nella pratica, nel quadro della trasformazione o della commercializzazione diretta in azienda (il committente è esclusivamente l'azienda biologica<sup>2</sup>) una parte delle operazioni è svolta da terzi (trasformatori per conto terzi<sup>3</sup>). Si può trattare di processi semplici e trasparenti come, ad esempio, quello di essiccazione, ma anche di processi di produzione più complessi come, ad esempio, la fabbricazione di insaccati.

Talvolta per l'azienda biologica è difficile trovare un trasformatore per conto terzi certificato nella regione. D'altro canto, i trasformatori per conto terzi non sono sempre disposti a concludere un contratto di certificazione se i mandati di trasformazione di prodotti biologici sono pochi.

Il trasformatore per conto terzi può essere sottoposto, in casi eccezionali, a un controllo nel quadro di quello svolto sul committente, ovvero sul produttore agricolo. Può essere classificato come «unità aziendale» dell'azienda biologica e quindi rientra nella procedura di controllo del committente. Quest'ultimo si assume la responsabilità legale e finanziaria per l'osservanza delle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica da parte del trasformatore per conto terzi. Questi viene sottoposto a un controllo aleatorio in funzione del rischio e nel caso di presunte irregolarità vanno svolti controlli supplementari mirati.

<sup>1</sup> RS 910.18

<sup>2</sup> Committente, impresa = azienda biologica

<sup>3</sup> Trasformatore per conto terzi, impresa appaltatrice = azienda di trasformazione per conto terzi

Per quanto concerne l'assoggettamento al sistema di certificazione, in relazione alla trasformazione per conto terzi esistono due modalità:

- l'azienda di trasformazione per conto terzi è in possesso di un contratto di controllo proprio (situazione normale),
- l'azienda di trasformazione per conto terzi è controllata nel quadro del controllo agricolo del committente (azienda biologica) (eccezione).

Le presenti istruzioni sono finalizzate a regolamentare esclusivamente l'eccezione. Per la vinificazione, invece, si applica soltanto la situazione normale.

## II Aspetti legali

La base legale è l'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>4</sup> sull'agricoltura biologica, segnatamente:

- art. 2 cpv. 5 (specificazione all'art. 4 lett. c)
- art. 26, incl. allegato 1
- art. 28 cpv. 2
- art. 30

La designazione (bio) può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell'importazione, nell'immagazzinamento e nella commercializzazione dei prodotti è stato certificato (art. 2 cpv. 5).

L'articolo 26 disciplina gli obblighi di un'impresa di preparazione: p.es. consentire all'ente di certificazione di prendere visione della contabilità aziendale o di accedere alle unità aziendali.

Se l'impresa assegna a terzi il mandato di eseguire una qualsiasi attività, anche quest'impresa e la rispettiva attività sono assoggettate alla procedura di controllo.

Se non esiste una vera e propria notifica dell'impresa subappaltatrice alla procedura di controllo, tra il committente e l'impresa subappaltatrice va siglato un accordo contrattuale che garantisca l'osservanza delle prescrizioni legali dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e permetta di includere l'attività dell'impresa subappaltatrice nella procedura di controllo del committente. In questi casi l'impresa subappaltatrice va considerata un'unità aziendale del committente.

Di norma la trasformazione per conto terzi va fatta rientrare nel quadro del controllo del committente soltanto se si tratta di processi di trasformazione trasparenti o di trasformazione senza valenza sostanziale per il mercato.

## III Istruzioni

*In virtù dell'articolo 33 capoverso 2 dell'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>5</sup> sull'agricoltura biologica, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) emana le seguenti istruzioni agli enti di certificazione accreditati in Svizzera.*

### **Art. 1 Trasformazione per conto terzi senza contratto di controllo proprio**

Alle seguenti condizioni, la trasformazione per conto terzi di prodotti biologici ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica può aver luogo in un'impresa (trasformatore per conto terzi) che non è in possesso di un contratto di controllo e di certificazione proprio. Le condizioni devono essere adempiute tutte, senza eccezioni.

<sup>4</sup> RS 910.18

<sup>5</sup> RS 910.18

1. Il committente (esclusivamente l'azienda biologica) deve concludere con il trasformatore per conto terzi un contratto di trasformazione per conto terzi. Con tale contratto il trasformatore per conto terzi dà il suo consenso a sottostare al controllo ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e a consentire all'ente di certificazione di accedere alle unità aziendali e di prendere visione di tutti i documenti pertinenti.
2. La merce resta sempre di proprietà del committente. Questi deve fornire al trasformatore tutti gli ingredienti di origine agricola, necessari al processo di fabbricazione, in qualità biologica. Sono esclusi gli ingredienti ai sensi dell'allegato 3 parte C dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica<sup>6</sup>. Se il trasformatore per conto terzi si procura direttamente la merce (p.es. per esigenze previste dal diritto sulle derrate alimentari), l'azienda biologica deve essere in possesso di tutti i relativi documenti (p.es. scontrini) e presentarli all'atto del controllo aziendale. Verifica altresì le ricette e si assicura che non vengano impiegati ingredienti di origine non agricola e non autorizzati.
3. Durante il controllo del committente, i documenti devono essere disponibili in qualsiasi momento a scopo di verifica (flusso delle merci, caratterizzazione, ecc.).
4. In un anno il trasformatore per conto terzi può lavorare per 5 aziende biologiche al massimo, altrimenti deve concludere un contratto di controllo proprio con un ente di certificazione entro l'anno successivo. Gli enti svizzeri di certificazione si scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 30 capoverso 7 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica al fine di garantire il rispetto di questa esigenza.
5. Il trasformatore per conto terzi non ha un'attività propria di commercializzazione di prodotti biologici né intende avviarne una.
6. La trasformazione per conto terzi di prodotti biologici non è l'attività a titolo principale del trasformatore per conto terzi.

**Art. 2 Frequenza del controllo per la trasformazione per conto terzi senza contratto di controllo proprio**

1. L'ente di certificazione fissa la frequenza del controllo in base alla stima del potenziale di rischio dell'attività dell'impresa subappaltatrice.
2. Vanno osservate le frequenze minime specificate di seguito.

Classe di rischio	Descrizione	Commento	Frequenza del controllo
A	Rischio elevato	- Processo di fabbricazione continuo (difficile controllare il flusso di merce) o - Trasformazione con diversi ingredienti e/o diversi ausiliari e additivi (p.es. fabbricazione di insaccati)	Ogni anno il 20 % dei trasformatori per conto terzi
B	Rischio basso	- Separazione temporale e/o materiale e - Trasformazione in lotti e - Fabbricazione di monoproducti	Ogni anno il 10 % dei trasformatori per conto terzi

<sup>6</sup> RS 910.181

3. Per i controlli supplementari necessari (in caso di sospetto di irregolarità) non si applicano le frequenze minime di cui sopra.
4. Gli enti svizzeri di certificazione si scambiano le necessarie informazioni ai sensi dell'articolo 30 capoverso 7 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

### **Art. 3 Stesura di rapporti**

Gli enti di controllo stilano un rapporto annuale sulla trasformazione per conto terzi. In esso sono riportati il numero di imprese che trasformano prodotti biologici senza un contratto di controllo proprio, il numero di controlli svolti (per classe di rischio) nonché le irregolarità e le infrazioni constatate. Il rapporto va presentato all'Ufficio federale dell'agricoltura conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 capoverso 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

### **IV Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

### **Ufficio federale dell'agricoltura UFAG**

Divisione principale Produzione e affari internazionali  
Responsabile Settore Promozione della qualità e delle vendite

Patrik Aebi